



Dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera, ai sensi dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr)

Carne

Sottostanno all'obbligo di dichiarazione: i pezzi di carne interi o sezionati di produzione straniera, che vengono immessi sul mercato crudi, cotti, arrostiti, grigliati, marinati, impanati, stufati o in salsa. Sottostanno al medesimo obbligo le carni macinate.

La carne e le sue preparazioni devono recare la menzione «può essere stato prodotti con ormoni quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali» e/o «può essere stato prodotto con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali».

Non sottostanno all'obbligo di dichiarazione: pesce, carne di struzzo, carne di cinghiale, carne di galline ovaiole non detenute a scopo d'ingrasso (pollame da brodo) nonché salsicce crude e cotte.

Uova da consumo

Sottostanno all'obbligo di dichiarazione soltanto i piatti "classici" a base di uova come ad esempio le uova al tegame, le uova strapazzate, le uova sode, le uova in camicia, la frittata o le uova di Pasqua, provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera.

Le uova da consumo e le loro preparazioni devono recare la menzione «proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

Non sottostanno all'obbligo di dichiarazione uova spezzate in Svizzera per l'industria alimentare e prodotti di uova (liquidi ed essiccati)

Se prodotti agricoli di provenienza estera non sono dichiarati, su richiesta delle autorità preposte all'esecuzione il rivenditore finale è tenuto a fornire la prova che il prodotto in questione non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

Il deposito centralizzato dei documenti probatori da parte degli importatori è accettabile. Per prodotti agricoli esteri messi in circolazione in Svizzera

- a) il rivenditore finale deve essere informato per iscritto se il prodotto sottostà all'obbligo di dichiarazione o sui motivi per i quali egli può eventualmente rinunciare alla dichiarazione.
- b) deve essere possibile ricostruire le diverse tappe del traffico di merci dal rivenditore finale all'importatore, ad esempio attraverso bolle di consegna o etichette apposte sugli imballaggi.
- c) vi è una dichiarazione in tal senso o se il prodotto proviene da un paese in cui vige una legislazione equivalente. Su richiesta, l'Ufficio federale dell'agricoltura fornisce le necessarie attestazioni relative alla legislazione equivalente in un altro Paese. Le decisioni dell'UFAG sono pubblicate in un elenco dei Paesi.

Si può prendere visione di questo elenco in internet:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=it>

Indicazione dell'origine della carne

Il Paese di produzione della carne e dei prodotti a base di carne deve essere indicato in forma adeguata. L'indicazione deve avvenire in modo chiaro e veritiero. Nei ristoranti, negli ospedali, nelle mense o simili l'indicazione può essere riportata sulla carta o su un cartellone.

Possono essere indicati unicamente i Paesi dai quali effettivamente proviene la carne proposta. È ammessa l'indicazione di più Paesi. Il Paese di origine deve possibilmente essere scritto per esteso. Possono essere utilizzate abbreviazioni ufficiali per i Paesi conosciuti alle nostre latitudini. Se vengono indicati più Paesi per tipo di carne, il personale di servizio risp. di vendita deve fornire su richiesta informazioni precise riguardo all'origine della carne (garanzia dell'obbligo di informazione orale).

Esempi:

Origine della carne:

Manzo	Svizzera / Brasile / Argentina*
Maiale	Svizzera / Austria
Pollame	Francia / Thailandia*

*può essere stato prodotto con l'impiego di antibiotici e/o con altri stimolanti antimicrobici

Origine della carne:

Manzo (filetto / entrecôte)	Argentina* / Brasile
Manzo (spezzatino, sminuzzato)	Svizzera
Maiale (prosciutto crudo)	Svizzera
Maiale (cotoletta impanata)	Austria
Pollame (petti di pollo)	Francia
Chicken-Nuggets	Thailandia*

*può essere stato prodotto con l'impiego di antibiotici e/o con altri stimolanti antimicrobici

Origine della carne:

Manzo	CH / Argentina (RA)* / Brasile (BR)
Maiale	CH / A
Pollame	F / Thailandia (T)*

*può essere stato prodotto con l'impiego di antibiotici e/o con altri stimolanti antimicrobici

Si raccomanda di indicare l'origine della carne vicino al rispettivo piatto.

Coira, agosto 2006